

TRASPORTI – Cronotachigrafo: sospese le sanzioni per conducenti costretti ad effettuare le registrazioni manuali

Il Ministro dell'interno, con circolare prot. 2297 del 24/03/2020, in merito al **cronotachigrafo per tutti i conducenti di veicoli pesanti**, ha dettato indicazioni agli organi di controllo di **non emettere sanzioni nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali** con le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento UE n.165/2014 e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23/02/2020.

La cosa ha valore solo ed esclusivamente sul territorio nazionale e ha carattere di eccezionalità, non essendo prevista per il ritardo del rinnovo ma solo per furto, smarrimento e danneggiamento, ed è dovuta al ritardo accertato da parte delle CCIAA di emettere le Card del "crono" a causa dell'emergenza COVID19.

RIEPILOGHIAMO LA PROCEDURA MANUALE

a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.